

**Parte integrante dell'aggiornamento al PTOF a.s. 2019/20
deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 maggio 2020
(art.2/2 O.M. n.11 del 16/05/2020)**

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (pp.89-93)

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione del rendimento scolastico e del comportamento di ogni singolo allievo terrà conto dei seguenti criteri generali:

- crescita personale di ciascuno studente nel percorso formativo e in rapporto al gruppo classe;
- acquisizione da parte di ciascuno studente degli obiettivi prefissati, nel rispetto dei diversi stili e livelli di apprendimento.

La valutazione sarà espressa con un voto articolato su scala decimale, comprensivo dei risultati delle attività didattiche scritte/orali e di altri elementi quali:

- la progressione dell'apprendimento;
- il recupero del debito formativo;
- la frequenza e il grado di partecipazione alla vita scolastica;
- la costanza nello studio;
- l'atteggiamento responsabile nei confronti delle scadenze e nel dialogo educativo.

Ogni docente comunicherà ai propri allievi gli obiettivi didattici, gli strumenti e i criteri di valutazione adottati, informandoli tempestivamente sui risultati del processo di insegnamento/apprendimento. Dal 2013/14 le famiglie, attraverso l'accesso riservato al Registro Elettronico hanno il controllo da casa della frequenza, del profitto, dell'avanzamento dei programmi e delle comunicazioni scuola famiglia. A seguito delle indicazioni normative contenute nelle Circolari Ministeriali n. 94 del 18 ottobre 2011 e n. 89 del 18 ottobre 2012 a partire dall'anno scolastico 2013/14 viene assegnato, per tutte le classi del liceo, anche nel primo trimestre, VOTO UNICO in TUTTE LE DISCIPLINE, come risultato di una pluralità di prove di verifica, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti.

DIDATTICA A DISTANZA

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni, a seguito della rimodulazione della programmazione dei Dipartimenti, e gli esiti delle stesse inseriti sul registro elettronico con l'indicazione della tipologia della prova, alla data nella quale sono state svolte, saranno considerati in termini di progressione degli apprendimenti.

La valutazione finale terrà conto:

-delle verifiche/valutazioni effettuate precedentemente al 04/03/2020;
-di tutti gli elementi di osservazione e rilevazione effettuati nel corso del periodo della DAD quali: partecipazione alle attività a distanza, pertinenza dei lavori rispetto alle proposte didattiche, rielaborazione dei contenuti da cui possa desumersi l'impegno e il contributo personale, tenuto conto anche delle competenze rilevate nel periodo scolastico in presenza e non limitandosi ad una mera media aritmetica. I criteri di valutazione finale degli apprendimenti sono integrati con i descrittori di osservazione (autonomia, partecipazione, interesse, relazione, responsabilità, percorso globale di costruzione delle conoscenze) per l'attività di Didattica a Distanza. (vedi allegato)

DIDATTICA A DISTANZA - La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali:

Per gli alunni con BES e per gli alunni stranieri, i PDP rimangono i punti di riferimento per rendere fruibili gli interventi didattici a distanza, considerate le rimodulazioni effettuate dai Dipartimenti.

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

[ALLEGATO 1: TABELLA DI VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf](#)

Criteri di valutazione del comportamento

Il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (Cfr. art. 2 comma 3 Legge 30 Ottobre 2008, n. 169). Il voto di comportamento è deciso collegialmente dal Consiglio di classe e valuta il percorso educativo-formativo complessivo dello studente nel corso dell'anno scolastico, pertanto non può riferirsi ad un singolo episodio; esso è attribuito a maggioranza, su proposta del coordinatore, sulla base dei seguenti indicatori:

-RISPETTO (verso se stessi, i compagni, i docenti e il personale della scuola, il patrimonio della scuola e di terzi);

-FREQUENZA (assenze, rispetto degli orari di entrata e richieste di uscite anticipate, assenze in occasione delle verifiche);

-IMPEGNO E PARTECIPAZIONE NEL LAVORO SCOLASTICO (assunzione di un ruolo propositivo e responsabile all'interno della scuola, regolare presenza in occasione delle verifiche, motivazione all'apprendimento, eventuali note disciplinari).

DIDATTICA A DISTANZA

Si confermano i criteri per l'attribuzione del voto di comportamento ma con l'integrazione dei descrittori di osservazione per l'attribuzione del voto di comportamento per l'attività in Didattica a Distanza. (vedi allegato)

[ALLEGATO 2: TABELLA PROFILI DELLO STUDENTE IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO.pdf](#)

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva (OM n.11 del 16/05/2020)

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del DPR 122 /2009. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispose il Piano di Apprendimento Individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari particolarmente gravi, che comportano l'esclusione dagli scrutini ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato (O.M. n.10 del 16/05/2020)

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato gli studenti iscritti alla classe quinta, anche in assenza dei requisiti di cui all'art.13 comma 2 del DL 62/2017. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico (O.M. n.10 – Allegato A e n.11 del 16/05/2020)

Per la classe quinta, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, controllerà la conversione del credito scolastico già realizzata automaticamente dal software Axios sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A (O.M. n.10 del 16/05/2020).

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1.

Il Consiglio di classe attribuisce il credito in sede di scrutinio finale.

Il punteggio ottenuto in base alla media dei voti può oscillare di un punto in base alla presenza dei seguenti indicatori:

- media dei voti
- frequenza regolare
- interesse dimostrato
- rispetto del regolamento di Istituto
- partecipazione proficua ad attività integrative e/o extracurricolari
- presenza di crediti formativi.

L'elemento determinante, ai fini dell'assegnazione del credito scolastico, è il profitto.

A partire dall'a. s. 2015-2016, se la media dei voti supera di 0,5 punti la media minima (6,50; 7,50; 8,50; 9,50) si può assegnare il massimo della banda, a meno che non ci siano motivazioni che giustifichino l'assegnazione del minimo della banda, ovvero sospensioni dalle lezioni, note disciplinari, assenze troppo frequenti ed ogni altro elemento che il Consiglio di classe riterrà preclusivo dell'assegnazione del massimo della banda di oscillazione. Se, invece, la media dei voti è inferiore

allo 0,5 di punto rispetto all'intero, si prenderanno in considerazione gli eventuali altri elementi valutativi sopra indicati. Pertanto il consiglio di classe valuterà tutti gli elementi prima di assegnare il punteggio relativo. La valutazione dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo potrà essere valutato soltanto dal Consiglio di classe nella sua interezza. Sarà prestata la dovuta attenzione alle attività complementari e integrative organizzate dalla scuola ed in particolar modo alle attività connesse al PON.

[ALLEGATO 3: integrazione PTOF ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
CLASSE QUINTA \(ALLEGATO A – OM n.10 del 16/05/2020\).pdf](#)

Credito Formativo:

Il credito formativo, così come stabilito dalla normativa vigente, consiste in ogni qualificata esperienza, conseguita fuori dalla scuola e debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato.

Tale coerenza è intesa come:

- affinità con i contenuti tematici del corso;
- approfondimento e ampliamento di argomenti coerenti con il piano di studi;
- concreta attuazione di tematiche trattate Il credito formativo contribuisce, insieme ad altri parametri (impegno, interesse culturale, partecipazione, ecc...), alla determinazione del credito scolastico all'interno della fascia di punteggio corrispondente alla media dei voti.

Si riconoscono come crediti formativi le certificazioni relative ai seguenti ambiti:

- Attività culturali/formazione professionale che prevedano l'acquisizione di competenze e conoscenze coerenti con il percorso curriculare;
- Partecipazione a corsi tenuti da soggetti qualificati;
- Partecipazione a livello agonistico ad attività sportive organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI;
- Frequenza continuativa di corsi a carattere musicale (Conservatorio);
- Attività di volontariato.

La certificazione deve essere rilasciata da associazioni registrate negli Albi provinciali e/o regionali e deve attestare un impegno orario di almeno 20 ore, il tipo di attività svolta e la continuità nell'impegno. Saranno riconosciute per la classe successiva le certificazioni acquisite nel periodo successivo allo scrutinio finale della classe precedente. Eventuali Certificazioni (linguistiche, informatiche) acquisite nell'ultimo mese del secondo anno (maggio-giugno), saranno riconosciute come credito formativo al terzo anno.

Per l'anno scolastico 2019/2020 si riconoscono come crediti formativi tutte le attività inerenti al Piano dell'Offerta Formativa, anche se non completamente concluse alla data del 4/03/2020; per i progetti PON la frequenza degli stessi sarà riconosciuta come credito formativo solo nei casi in cui al 4/03/2020 risultano essere state svolte almeno il 50% delle ore previste.